



COMUNE DI USSASSAI PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. **55**
Del **10/11/2015**

OGGETTO: NOMINA COMPONENTI DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA.

L'anno duemilaquindici il giorno dieci del mese di novembre alle ore 0,00, nella sala delle adunanze del Comune convocata regolarmente la Giunta Municipale con la presenza dei signori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
DEPLANO GIAN BASILIO	SINDACO	SI
PUDDU EVALDO PASQUALE	ASSESSORE	SI
LOBINA RINA	ASSESSORE	SI

Totale Presenti **3**
Totale Assenti **000**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): **Segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia .**

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita la Giunta Municipale a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Richiamati:

- L'art. 40, comma 3-bis, del D.Lgs. 165/2001 che stabilisce “*Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7,comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni*”;
- Il CCNL del 01/04/1999, all'art. 5, comma 2, che prevede “*L'ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art.10, comma 2, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.*”;
- Il CCNL del 01/04/1999, all'art. 10, che in ordine alla composizione delle delegazioni stabilisce “*Ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, ciascun ente individua i dirigenti - o, nel caso enti privi di dirigenza, i funzionari - che fanno parte della delegazione trattante di parte pubblica.*

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 22 gennaio 2004, in particolare il titolo II – Capo I “relazioni sindacali” da ci si evince che:

- È confermato il sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCNL 1° aprile 1999 con le modifiche riportate nei successivi articoli del nuovo CCNL 22 gennaio 2004;
- Deve essere costituita la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative per la negoziazione dei contratti collettivi decentrati integrativi sugli istituti contrattuali rimessi a tale livello;
- Devono essere designati i soggetti rappresentanti la parte datoriale al tavolo di concertazione sulle materie previste dal CCNL;
- La delegazione sindacale è composta dalla R.S.U. e dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del CCNL.

Premesso che la delegazione trattante di parte pubblica è abilitata alle trattative per la negoziazione dei contratti collettivi decentrati integrativi sugli istituti contrattuali rimessi a tale livello, e pertanto, devono essere designati i soggetti rappresentanti la parte datoriale al tavolo di concertazione sulle materie previste dal CCNL;

Considerato che la delegazione ha il compito di sostenere, nel confronto sindacale, gli obiettivi e le priorità definiti nelle direttive della Giunta, nonché, il compito di ricercare le mediazioni possibili con il consenso dell'organo di direzione politica;

Dato atto che:

- i compiti della delegazione pubblica rientrano nell'ambito di una discrezionalità tipicamente tecnica, in quanto i fini, gli obiettivi e le risorse finanziarie sono disposti dagli organi politici;
- spetta alla Giunta Comunale il compito di formulare le direttive del datore di lavoro sugli obiettivi prioritari della contrattazione decentrata integrativa e sulle risorse finanziarie disponibili,

nonché la verifica dell'ipotesi di accordo e, con atto formale, la conseguente autorizzazione alla sottoscrizione;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 58 del 22.10.2007 con la quale si era provveduto a costituire la delegazione trattante di parte pubblica, ai fini della contrattazione integrativa decentrata costituita da:

- Dott.Giacomo Mameli, Segretario comunale, con funzioni di Presidente, con il compito di condurre le trattative e di sottoscrivere il contratto decentrato integrativo, secondo la procedura formalmente prevista;
- Geom.Lobina Salvatore, Responsabile Servizio Tecnico nel ruolo di componente.

Visto l'art. 5, comma 2, del CCNL 1° aprile 1999, così come sostituito dall'art. 4, comma 1, del CCNL 22 gennaio 2004;

Premesso che l'art. 4, comma 2, del CCNL del comparto autonomie locali 2002/2005 prevede che l'ente provveda a costituire la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi;

Rilevato che la disposizione contrattuale vigente dispone l'esclusiva composizione tecnica della delegazione trattante di parte pubblica in armonia con i principi stabiliti dal D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. in materia di contrattazione nazionale;

Richiamato l'art. 10 del CCNL del 01.04.1999;

Atteso che compete alla giunta comunale la formalizzazione della designazione e dell'individuazione del presidente della delegazione trattante di parte pubblica;

Evidenziato, altresì, che l'art. 10 del CCNL 01-04-1999 individua nei funzionari dell'ente i componenti della delegazione trattante di parte pubblica e che, in assenza della dirigenza, tali funzioni possono essere ricoperte dai responsabili di servizio;

Dato atto che i componenti della delegazione trattante di parte pubblica devono essere individuati tra i dirigenti o tra i funzionari nel caso di enti privi di dirigenza e che deve essere prevista la figura del presidente cui è attribuita la responsabilità di condurre le trattative e di sottoscrivere i contratti collettivi decentrati integrativi secondo la procedura formalmente prevista;

Considerato che:

- la delegazione abilitata a svolgere la concertazione deve essere costituita con atto formale della Giunta Comunale e che la sua costituzione è lasciata alla libera iniziativa degli Enti;
- non possono essere designati componenti della delegazione trattante di parte pubblica membri di organismi sindacali comunque denominati;
- nella composizione di ciascuna delegazione trattante è necessario garantire la presenza di esperti sia nelle materie relative alla gestione delle risorse umane che materie di tipo giuridico amministrativo e contabile;
- i componenti della delegazione trattante di parte pubblica devono essere individuati tra i dirigenti o tra i funzionari nel caso di Enti privi di dirigenza e che deve essere prevista la figura del presidente cui è attribuita la responsabilità di condurre le trattative e di sottoscrivere i contratti collettivi decentrati integrativi secondo la procedura formalmente prevista;

Specificato che i componenti della delegazione trattante di parte pubblica operano nell'ambito di una discrezionalità tipicamente tecnica in quanto i fini, gli obiettivi e le risorse finanziarie sono

disposti dagli organi politici;

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Ritenuto necessario costituire la delegazione trattante di parte pubblica individuando la delegazione stessa nel segretario comunale del comune di Ussassai, in qualità di presidente, e nel responsabile posizione organizzativa area tecnica, in qualità di componente;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. N° 267/2000;

Atteso che sulla proposta della presente deliberazione, è stato acquisito il parere previsto dell'art. 49 del d. lgs. 267/2000 in ordine alla sola regolarità tecnica in quanto il presente atto non ha alcuna rilevanza contabile;

Visto il ccnl del comparto regioni/autonomie locali 2002 – 2005 e s.m.i.;

Visto il d. lgs. 267/2000 “testo unico sull'ordinamento degli enti locali”;

Visto il d.lgs.n.165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DELIBERA

DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI STABILIRE, per le motivazioni riportate in premessa, che la delegazione trattante di parte pubblica sia costituita da 2 componenti e che il presidente assuma la responsabilità di condurre le trattative e di sottoscrivere i contratti collettivi decentrati integrativi, secondo la procedura formalmente prevista;

DI NOMINARE componenti della delegazione trattante di parte pubblica i seguenti:

- Segretario comunale pro tempore, con funzioni di Presidente, con il compito di condurre le trattative e di sottoscrivere il contratto decentrato integrativo, secondo la procedura formalmente prevista;
- Geom.Lobina Salvatore, Responsabile Servizio Tecnico nel ruolo di componente.

DI DARE ATTO che:

- i componenti della delegazione trattante di parte pubblica rappresentano l'Amministrazione Comunale al tavolo della concertazione per le materie previste dal CCNL;
- la delegazione di parte pubblica assolve il mandato sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta Comunale;
- la sottoscrizione definitiva dei contratti collettivi decentrati integrativi è subordinata all'autorizzazione formale della Giunta dando atto che gli stessi entreranno in vigore il giorno successivo a quello di sottoscrizione definitiva;

- gli atti inerenti le materie oggetto di concertazione saranno assunti dagli organi competenti, entro i termini stabiliti per la concertazione, tenuto conto di quanto emerso dalle formali dichiarazioni della parte sindacale;

DI INVIARE il presente atto alle RSU/OO.SS;

Di dichiarare la presente Deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, c.4, DLgs.n.267/2000.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Dott. Gian Basilio Deplano

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Giovannina Busia

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

**VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Gian Basilio Deplano**

Dott. Gian Battista Deplano

Il sottoscritto Segretario comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:

X	è stata affissa all'albo pretorio <i>on-line</i> del Comune per rimanervi per 15 giorni consecutivi a partire dal	11/11/2015	(art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000);
-	- è stata trasmessa ai Capi Gruppo Consiliari (art. 125 T.U.E.L. n. 267/2000);		

Ussassai 11/11/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Giovannina Busia

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione diventa esecutiva il **10/11/2015**

<input type="checkbox"/>	decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000);
X	perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);

Ussassai 11/11/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Giovannina Busia